Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 338

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Martedì, 13 dicembre 1977** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 9 dicembre 1977, n. **893.**

Modificazioni e proroghe dei termini di scadenza di alcune disposizioni ed agevolazioni fiscali in materia di imposta sul valore aggiunto, di imposta di fabbricazione e di diritto erariale sugli alcoli e di imposta di fabbricazione sulla birra.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare e prorogare i termini di scadenza di alcune disposizioni ed agevolazioni fiscali in materia di imposta sul valore aggiunto, di imposta di fabbricazione e di diritto erariale sugli alcoli e di imposta di fabbricazione sulla birra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 36 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, aggiunto con l'art. 1 della legge di conversione 10 maggio 1976, n. 249, è soppresso.

Art. 2.

Le riduzioni all'1 per cento, al 3 per cento e al 9 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto previste, per i prodotti alimentari e per i prodotti tessili, nel primo, nel secondo e terzo comma dell'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, si applicano fino al 31 dicembre 1978.

Art. 3.

I termini del 31 dicembre 1977 e del 31 dicembre 1978 previsti nel primo e secondo comma dell'art. 2 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 852, convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 1977, n. 31, sono rispettivamente prorogati al 31 dicembre 1978 e al 31 dicembre 1979.

Art. 4.

La riduzione al 6 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto prevista dal decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 852, convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 1977, n. 31, per le cessioni e le

importazioni di prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne è prorogata al 31 dicembre 1978.

Art. 5.

La riduzione all'1 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto prevista dal decreto-legge 1° luglio 1977, n. 350, convertito nella legge 4 agosto 1977, n. 509, per le cessioni e importazioni dei fertilizzanti, è prorogata al 31 dicembre 1978.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1977

LEONE

ANDREOTTI — PANDOLFI —
STAMMATI — MORLINO

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *dicembre* 1977
Atti di Governo, registro n. 15, *foglio n.* 34

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1977, n. 894.

Esecuzione dell'accordo veterinario tra l'Italia e la Costa Rica per l'importazione in Italia di carni bovine, ovine e caprine e del protocollo aggiuntivo per l'importazione in Italia di carni equine, firmati a San José il 23 luglio 1976.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il commercio con l'estero e per la sanità;

Decreta:

Articolo unico

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo veterinario tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica della Costa Rica per l'importazione in Italia di carni dalla Costa Rica, con allegati e protocollo aggiuntivo, firmato a San Josè il 23 luglio 1976, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'art. 4 dell'accordo stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 luglio 1977

LEONE

ANDREOTTI — FORLANI —
OSSOLA — DAL FALCO

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *dicembre* 1977
Atti di Governo, registro n. 15, *foglio n.* 28

ACCORDO VETERINARIO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI COSTA RICA PER L'IMPORTAZIONE IN ITALIA DI CARNI DALLA COSTA RICA.

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI COSTA RICA

Allo scopo di facilitare i traffici commerciali tra i due Paesi, hanno deciso di concludere un accordo veterinario per l'importazione in Italia dalla Costa Rica di carni bovine, ovine e caprine, ed a tal fine hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

Il Governo della Repubblica di Costa Rica si impegna a fornire le garanzie tecnico-igienico-sanitarie stabilite dalle autorità italiane per l'importazione dalla Costa Rica di carni refrigerate e congelate di animali domestici appartenenti alla specie bovina, ovina e caprina che rispondano alle condizioni indicate nell'elenco annesso al presente accordo e nei relativi allegati che ne fanno parte integrante. Modifiche al presente accordo potranno essere concordate mediante intese tecniche tra il Ministero della sanità italiano ed il Ministero dell'agricoltura e dell'allevamento degli animali di Costa Rica, rese operanti mediante scambio di note a livello diplomatico.

Art. 2.

Al fine di rendere efficace l'esecuzione del presente accordo, il servizio veterinario centrale della Repubblica di Costa Rica invierà, periodicamente e con tempestiva regolarità al Ministero italiano della sanità, i bollettini statistici mensili concernenti le malattie infettive diffuse degli animali nonché tutte le informazioni riguardanti la situazione sanitaria degli allevamenti.

In particolare sarà segnalata per via telegrafica l'insorgenza di peste bovina, pleuropolmonite bovina contagiosa, febbre catarrale degli ovini, afta epizootica e vaiolo ovino.

L'informazione telegrafica sarà integrata, in ogni caso, da una dettagliata relazione sull'origine della malattia, sulla località di prima insorgenza, sulla sua evoluzione e sulle misure adottate per la eradicazione della malattia stessa.

Art. 3.

In caso di insorgenza nel territorio della Repubblica di Costa Rica di peste bovina, pleuropolmonite bovina contagiosa, afta epizootica, febbre catarrale degli ovini (blue tongue), vaiolo o in caso di insorgenza di un nuovo morbo grave e contagioso, come pure qualora un altro morbo assuma carattere estensivo e particolarmente virulento, il Governo italiano può vietare l'importazione di carni per esigenze di tutela della salute pubblica.

Art. 4.

Il presente accordo entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello in cui le Parti si saranno reciprocamente notificato l'avvenuto adempimento delle procedure previste a tal fine dai rispettivi ordinamenti.

Il presente accordo cesserà di essere operante in tutto o in parte dal momento che le condizioni e le garanzie in esso previste non risultino più conformi al regime sanitario stabilito dalla C.E.E. per l'importazione di ani-

mali e di carni dai Paesi non appartenenti alla Comunità economica europea, ovvero non più conformi a clausole contenute in accordi multilaterali conclusi dall'Italia o a norme modificatrici della legislazione italiana.

FATTO a San José il 23 luglio 1976 in due originali ciascuno in lingua italiana e in lingua spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

p. *Il Governo della Repubblica di Costa Rica*
Gonzalo J. FACIO
Hernán GARRÓN

p. *Il Governo della Repubblica italiana*
Pietro MIGONE

ELENCO DELLE GARANZIE E CONDIZIONI TECNICO-IGIENICO-SANITARIE PER L'INFORMAZIONE IN ITALIA DALLA REPUBBLICA DEL COSTA RICA DI CARNI BOVINE, OVINE E CAPRINE.

Art. I.

Fatte salve le norme previste dalla legislazione veterinaria italiana in materia di limitazioni e divieti all'importazione, le carni devono:

a) essere state ottenute in macelli e, quando si tratti di parti inferiori al quarto con osso, in laboratori di sezionamento e di disossamento posti sotto controllo veterinario permanente e riconosciuti dall'autorità centrale competente idonei all'esportazione, in conformità delle disposizioni di cui ai capitoli I, II e III dell'allegato *A*;

b) essere state ottenute da animali nati ed allevati in Costa Rica. Sarà comunque vietata l'importazione di carni qualora la Repubblica del Costa Rica introduca nel proprio territorio animali e relative carni e prodotti da Paesi nei confronti dei quali l'Italia abbia posto divieti d'importazione per i suddetti animali, carni o prodotti;

c) essere state ottenute, manipolate e lavorate nei macelli e laboratori di sezionamento di cui alla precedente lettera *a*), conformemente alle disposizioni degli allegati *A* e *B*;

d) essere state ottenute da animali che un veterinario ufficiale abbia sottoposto alla visita sanitaria prima dell'abbattimento ed abbia giudicati sani e atti alla macellazione conformemente alle disposizioni del capitolo IV dell'allegato *B*;

e) essere state sottoposte ad ispezione sanitaria dopo l'abbattimento, effettuata da un veterinario ufficiale in conformità delle disposizioni del capitolo VI dell'allegato *B* e non aver presentato alcuna alterazione, ad eccezione di lesioni traumatiche sopravvenute poco prima della macellazione, di alterazioni o malformazioni localizzate, sempre che sia stato constatato, se necessario anche per mezzo di appropriate analisi di laboratorio, che esse non rendano le carcasse e le frattaglie annesse inadatte al consumo umano o pericolose per la salute dell'uomo;

f) essere state riconosciute incondizionatamente atte al consumo umano, perfettamente sane, salubri e genuine;

g) essere munite di bollo, in conformità delle disposizioni del capitolo VIII dell'allegato *C*;

h) essere sezionate, disossate, manipolate, imballate, conservate e spedite in conformità delle disposizioni del capitolo VII dell'allegato *B* e del capitolo IX dell'allegato *C*;

i) essere trasportate in condizioni igieniche soddisfacenti ed in conformità delle disposizioni del capitolo X dell'allegato *C*;

l) essere state conservate in frigoriferi riconosciuti idonei dall'autorità centrale competente e posti sotto controllo veterinario, quando si tratti di carni congelate ottenute negli stabilimenti di cui alla precedente lettera *a*), ma conservate in depositi frigoriferi situati al di fuori di detti stabilimenti, in attesa dell'ulteriore spedizione; in detti depositi è fatto divieto di manipolare le carni destinate in Italia;

m) essere accompagnate durante il trasporto da un certificato sanitario conforme al modello dell'allegato 1, rilasciato da un veterinario ufficiale al momento della spedizione e redatto in lingua spagnola, con traduzione interlineare in lingua italiana; su ciascuna pagina devono essere apposti il timbro e la firma del veterinario. Il certificato sanitario deve essere rilasciato il giorno della spedizione.

Art. II.

Non possono, inoltre, essere destinate all'esportazione verso l'Italia le carni ottenute:

1) da animali macellati d'urgenza;

2) da animali nei quali sia stata constatata sia una qualsiasi forma di tubercolosi sia la presenza di uno o più cistercerchi;

3) da animali trattati con antibiotici (limitatamente all'ultima settimana prima della macellazione), con sostanze ad azione ormonale o antiormonale naturali o di sintesi a scopo zootecnico o terapeutico, con inteneritori, calmanti, arsenicali, antimoniali o altre sostanze nocive o suscettibili di rendere eventualmente il consumo delle carni pericoloso o nocivo per la salute dell'uomo.

E' parimenti vietata l'esportazione di:

parti di carcasse o delle frattaglie che presentino lesioni traumatiche nonché malformazioni e le alterazioni di cui alla precedente lettera *e*) dell'art. I;

carni di colore, odore, sapore e consistenza anormali;

carni immature;

carni trattate con sostanze coloranti e conservanti, con radiazioni ionizzanti o raggi ultravioletti o comunque con sostanze che influiscono sulle loro caratteristiche organolettiche o sulla loro conservabilità o contenenti residui di pesticidi superiori a quelli previsti dalla legislazione italiana;

carni insudiciate o comunque in condizioni igieniche e di conservazione non ineccepibili.

Art. III.

Gli stabilimenti di macellazione per l'esportazione di carni con osso e gli stabilimenti di macellazione, sezionamento e disossamento per l'esportazione di carni con osso e senz'osso di cui alla lettera *a*) dell'art. I, come pure i depositi frigoriferi di cui alla lettera *l*) del surrichiamato art. I, devono essere provvisti di un numero ufficiale di riconoscimento veterinario ed essere iscritti in un registro ufficiale.

L'autorità competente della Repubblica di Costa Rica notificherà, per i consueti canali diplomatici, al Ministero italiano della sanità l'elenco dei suddetti stabilimenti riconosciuti idonei alla esportazione con l'indicazione della denominazione, della sede, del numero di riconoscimento e suddivisi nelle seguenti liste:

lista n. 1: stabilimenti riconosciuti idonei all'esportazione di carni con osso e senz'osso;
lista n. 2: stabilimenti riconosciuti idonei all'esportazione di carni disossate confezionate in pellicola plastica sottovuoto;
lista n. 3: stabilimenti riconosciuti idonei all'esportazione di carni disossate cotte congelate;
lista n. 4: stabilimenti riconosciuti idonei all'esportazione esclusivamente di carni con osso in pezzature non inferiori al quarto;
lista n. 5: depositi frigoriferi per lo stoccaggio di carni congelate con o senz'osso, riconosciuti idonei.

L'autorità centrale competente della Repubblica del Costa Rica potrà proporre, per lo stesso tramite, al Ministero italiano della sanità modifiche alle sopracitate liste (aggiunte, cancellazioni, sospensioni, reinclusioni). L'esportazione di carni verso l'Italia dagli stabilimenti proposti è subordinata all'accettazione da parte del Ministero italiano della sanità notificata alle competenti autorità di Costa Rica per i consueti canali diplomatici.

L'esportazione verso l'Italia di carni depezzate e disossate si effettua soltanto da stabilimenti nei quali è assicurato il ciclo completo di produzione (macellazione, lavorazione, sezionamento, disossamento, refrigerazione e congelamento, confezionamento e imballaggio).

Il Ministero italiano della sanità può disporre, in ogni momento e con il benestare del Governo costaricense, l'invio di funzionari veterinari allo scopo di constatare le condizioni tecnico-igienico-sanitarie dei macelli e dei laboratori di sezionamento e disossamento autorizzati ad esportare verso l'Italia.

Art. IV.

Le carni che all'atto della loro importazione, risultino al controllo sanitario non atte al consumo o non conformi alle disposizioni previste dal presente accordo e dai relativi allegati, saranno respinte e, qualora ciò non sia possibile, distrutte o utilizzate, previa denaturazione, per uso non alimentare.

Il motivo del respingimento sarà annotato sul certificato sanitario d'origine a cura del veterinario di confine.

Art. V.

Le carni provenienti e originarie dalla Repubblica del Costa Rica possono essere presentate all'atto dell'importazione nelle seguenti condizioni:

1) *Carni bovine refrigerate o congelate.*

Con osso in:
mezzene;
quarti compensati;
quarti anteriori;
quarti anteriori e posteriori ridotti (senza regione dorso-lombare);
quarti posteriori;
quarti posteriori tipo pistola;
cosce;
gambe;
avambracci;
regione dorso-lombare;
lombata;
regione del garrese e parte della regione della spalla.

Senz'osso, confezionate in pellicola plastica sottovuoto o non, in:
quarti anteriori, interi o divisi in non più di 5 pezzi ricomponibili;
quarti posteriori, interi o divisi in non più di 5 pezzi ricomponibili;
cosce, intere o divise in non più di 4 pezzi merceologicamente definiti;
spalle, intere o divise in non più di 3 pezzi merceologicamente definiti;
regione del garrese e parte della regione della spalla;
regione del fianco e dell'addome;
gambe in un solo pezzo;
avambracci in un solo pezzo;
regioni dorso-lombari, intere o divise in non più di 3 pezzi (filetti, controfiletti, lombate).

Le carni di vitello, il cui peso in carcasse sia inferiore ad 80 kg, possono essere importate solamente in:
carcasse scuoiate, mezzene e selle.

2) *Carni bovine disossate cotte congelate.*

In pezzi costituiti esclusivamente da polpa ripulita del grasso e privata delle aponeurosi, tendini e di qualsiasi parte non muscolare.

E' fatto divieto di impiegare nella preparazione di tali carni:
i sottoprodotti della macellazione;
i ritagli e le rifilature (trimmings) nonché parti non comprese nei tagli definiti al precedente paragrafo 1).

3) *Carni ovine e caprine refrigerate o congelate.*

Con osso in:
carcasse intere scuoiate;
mezzene;
quarti;
spalla intera o squadrata;
regioni dorso-lombari (lombata e carré), in un solo pezzo oppure in due;
cosciotto, intero od a taglio corto.

Senz'osso in:
quarti in un solo pezzo, congelati.

4) *Frattaglie.*

L'importazione delle frattaglie è consentita solo se presentate allo stato di congelazione e limitatamente a:
per la specie bovina: cervelli, lingue, timo, cuori, reni, fegati, trippe sbiancate crude o cotte, code e zampe;
per la specie ovina e caprina: cervelli, lingue, fegati, reni, cuori e stomachi.

Le autorità centrali del servizio veterinario italiano potranno prendere in considerazione, dietro proposta delle corrispondenti autorità costaricensi, tagli di carne diversi da quelli previsti nei precedenti paragrafi, che nuove tecnologie nella preparazione delle carni od esigenze commerciali porranno in essere in futuro.

Art. VI.

Ai sensi del presente accordo s'intende per:

a) veterinario ufficiale: il veterinario designato dalle autorità sanitarie competenti dello Stato esportatore;

b) carcassa: il corpo intero di un animale da macello dopo dissanguamento, eviscerazione, sezionamento e asportazione degli arti in corrispondenza del carpo e del tarso, della testa, della coda e delle mammelle;

c) frattaglie: le carni diverse da quelle della carcassa definita alla precedente lettera *b*), anche se sono in connessione naturale con la carcassa;

d) visceri: le frattaglie che si trovano nella cavità toracica, addominale e pelvica, compresi la trachea e l'esofago;

e) confezionamento: avvolgimento a diretto contatto delle carni con un involucro costituito da pellicola o laminato plastico, da garza, mussolina, stockinette o da altro idoneo materiale;

f) imballaggio: contenitore (scatola, cartone, cassa, barile, sacco di juta, tela, cotone, etc.) per riporvi le carni già confezionate, in conformità della precedente lettera *e*) ed avente lo scopo di assicurarne una perfetta protezione durante il trasporto.

ALLEGATO 1

Certificato n....

REPUBBLICA DI COSTA RICA
MINISTERO DI AGRICOLTURA
E ALLEVAMENTO DEGLI ANIMALI

CERTIFICATO DI ORIGINE E SANITÀ
per le carni refrigerate o congelate
destinate alla esportazione verso l'Italia

I) *Identificazione delle carni*:

carni refrigerate, congelate (1)
con osso, disossate (1)

Carni di . . . .
(specie animale)

Natura e tipo dei pezzi e tagli . . . .
(denominazione anatomica o merceologica)

Natura e tipo dell'imballaggio . . . .
Numero dei pezzi . . . .
Numero dei colli . . . .
Peso netto totale della spedizione: kg. . . . . . .

II) *Provenienza delle carni*:

Stabilimento di . . . . Nr. . . . (1)
Deposito frigorifero di . . . . . . Nr. . . . (1)

III) *Destinazione delle carni*:

Le carni sono spedite da . . . . con il seguente mezzo di trasporto:

Camion . . . . Vagone n.. . . .
(sigla e numero della targa)

Nave . . . . Aereo . . . . .
(nome della nave) (numero del volo)

Nome e indirizzo dell'esportatore . . . .
. . . .
Nome e indirizzo del destinatario . . . .
. . . .

IV) *Attestato di sanità*:

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

a) le carni sopraindicate — le etichette fissate agli imballaggi delle carni sopraindicate — (1) recano i bolli sanitari previsti dal vigente accordo veterinario italo-costaricense;

b) le carni sopraindicate:

sono state ottenute in macelli e laboratori di selezionamento ufficialmente riconosciuti;

sono state sottoposte con esito favorevole ad ispezione veterinaria effettuata in conformità delle disposizioni previste dal vigente accordo veterinario italo-costaricense e riconosciute incondizionatamente atte al consumo umano, perfettamente sane, salubri e genuine;

sono state ottenute, manipolate, sezionate, disossate (1) conservate e spedite conformemente alle disposizioni previste dal precitato accordo;

c) gli animali da cui provengono le carni non sono stati trattati con antibiotici (nell'ultima settimana prima della macellazione), con sostanze ad azione ormonale o antiormonali, naturali o di sintesi, a scopo zootecnico o terapeutico, con inteneritori, calmanti, arsenicali, antimoniali o altre sostanze nocive o suscettibili di rendere il consumo delle carni pericoloso o nocivo per la salute dell'uomo;

d) dette carni non sono state trattate con sostanze coloranti o conservanti, con radiazioni ionizzanti o raggi ultravioletti e non contengono residui di pesticidi superiori a quelli previsti dalla legislazione italiana;

e) i veicoli e i mezzi adibiti al trasporto e le condizioni di carico della spedizione corrispondono alle prescrizioni di igiene stabilite dal precitato accordo.

Fatto a . . . .
il . . . .

Timbro

Il veterinario ufficiale
. . . .

(Il timbro e la firma del veterinario ufficiale dovranno essere ripetuti in ogni pagina del certificato).

---

(1) Cancellare la menzione inutile.

ALLEGATO *A*

I. — *Requisiti per il riconoscimento dei macelli*

1) I macelli devono avere:

a) stalle di sosta sufficientemente ampie per il ricovero degli animali;

b) locali per la macellazione di dimensioni tali che consentano il normale svolgimento delle operazioni relative; quando in un locale per la macellazione si proceda alla macellazione sia di suini, sia di altre specie di animali, deve essere previsto un apposito reparto per la macellazione dei suini;

c) un locale per lo svuotamento e la pulitura degli stomachi e degli intestini;

d) locali per la lavorazione delle budelle e delle trippe;

e) locali per il deposito del sego e, rispettivamente, delle pelli, delle corna e degli zoccoli, quando tali cascami non siano evacuati dal macello nello stesso giorno di macellazione;

f) locali che possano essere chiusi a chiave, riservati rispettivamente al ricovero degli animali malati o so-

spetti, alla macellazione di questi, al deposito delle carni trattenute in osservazione ed a quello delle carni sequestrate;

g) locali frigoriferi di capacità adeguata;

h) un locale adeguatamente attrezzato, che possa essere chiuso a chiave, riservato all'uso esclusivo del servizio veterinario;

i) spogliatoi, lavabi, docce e latrine a sciacquone, queste ultime situate in modo che non immettano direttamente nei locali di lavoro; i lavabi devono essere forniti di acqua corrente calda e fredda, di dispositivi per la pulizia e la disinfezione delle mani nonché di asciugamani da usare una sola volta; i lavabi devono essere collocati in prossimità delle latrine;

j) assetto ed attrezzature che consentano, in qualsiasi momento, l'efficace svolgimento delle operazioni di ispezione veterinaria;

k) un assetto che permetta di controllare ogni entrata ed ogni uscita dal macello;

l) una separazione adeguata tra il reparto pulito e quello sudicio;

m) nei reparti adibiti alla lavorazione e al deposito delle carni:

pavimenti in materiale impermeabile, facilmente lavabili e disinfettabili, imputrescibili, leggermente inclinati e provvisti di adeguato sistema di evacuazione dei liquidi mediante chiusura a sifone;

pareti liscie, rivestite o verniciate con materiale lavabile e chiaro fino all'altezza di almeno tre metri, ad angoli e spigoli arrotondati;

n) un'aerazione sufficiente ed una buona evacuazione dei vapori nei locali adibiti alla lavorazione delle carni;

o) una sufficiente illuminazione naturale, o artificiale, che non alteri i colori, nei locali adibiti alla lavorazione delle carni;

p) un impianto che fornisca esclusivamente acqua potabile sotto pressione e in quantità sufficiente; tuttavia, eccezionalmente, è autorizzato l'uso di acqua non potabile per la produzione di vapore purché le condutture impiantate a tal fine non permettano di usarne per altri scopi;

q) un impianto che possa fornire acqua calda in quantità sufficiente;

r) un impianto per l'evacuazione delle acque di scarico, che risponda alle norme igieniche;

s) nei locali di lavoro, dispositivi adeguati per la pulizia e la disinfezione delle mani e degli attrezzi di lavoro;

t) un dispositivo tale da permettere che le operazioni successive allo stordimento vengano effettuate per quanto possibile sull'animale sospeso; se lo scuoiamento viene effettuato su supporti metallici, questi devono essere di materiale inalterabile e di altezza sufficiente perché la carcassa non tocchi il suolo;

u) una rete di guidovie aeree per l'ulteriore manipolazione delle carni;

v) dispositivi di protezione contro gli insetti e i roditori;

w) attrezzi, utensili di lavoro e in particolare recipienti per la raccolta delle trippe in materiale inalterabile, facilmente lavabile e disinfettabile;

x) una concimaia;

y) un reparto e mezzi adeguati per la pulizia e la disinfezione dei veicoli.

II. — *Requisiti per il riconoscimento dei laboratori di sezionamento e disossamento*

2) I laboratori di sezionamento e di disossamento devono avere:

a) un impianto frigorifero di potenzialità, capacità e struttura tali da garantire per le carni e i locali le temperature previste dal presente capitolo e dal capitolo VII dell'allegato *B;*

b) locali frigoriferi di ricezione delle carni destinate al sezionamento o al disossamento, nei quali la temperatura deve essere compresa fra — 1,5°C e + 1°C;

c) uno o più locali per le operazioni di sezionamento, disossamento e confezionamento, nei quali la temperatura non deve essere superiore a + 10°C durante la lavorazione delle carni e frattaglie;

d) un tunnel frigorifero ad aria forzata o ad apparecchiatura frigorifera a piastre per avere la congelazione;

e) celle frigorifere per lo stoccaggio delle carni congelate, nelle quali la temperatura non deve essere superiore a — 14°C;

f) celle frigorifere per lo stoccaggio delle carni e frattaglie refrigerate, nelle quali la temperatura deve essere compresa fra — 1,5°C e + 1°C;

g) locali adibiti alle operazioni di imballaggio e alla spedizione delle carni, nei quali la temperatura non deve superare i + 10°C;

h) un locale adeguatamente attrezzato, che possa essere chiuso a chiave, riservato ad uso esclusivo del servizio veterinario;

i) spogliatoi, lavabi, docce e latrine a sciacquone, queste ultime situate in modo che non immettano direttamente nei locali di lavoro; i lavabi devono essere forniti di acqua corrente calda e fredda, di dispositivi per la pulizia e la disinfezione delle mani nonché di asciugamani da usare una sola volta; i lavabi devono essere collocati in prossimità delle latrine;

k) recipienti speciali a perfetta tenuta, di materiale inalterabile, muniti di coperchio e di sistema di chiusura che impedisca qualsiasi prelevamento, per collocarvi le carni e i cascami provenienti dal sezionamento e non destinati al consumo umano, oppure un locale che possa essere chiuso a chiave in cui dette carni e cascami possano essere collocati, se ciò è reso necessario, per la loro quantità e se essi non vengano rimossi o distrutti al termine di ogni giornata di lavoro;

l) nei locali di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *i)*:

pavimenti in materiali impermeabili, facilmente lavabili e disinfettabili, imputrescibili, leggermente inclinati e provvisti di un adeguato sistema di evacuazione dei liquidi mediante chiusura a sifone;

pareti liscie rivestite o verniciate con materiale lavabile e chiaro fino all'altezza di almeno due metri, ad angoli e spigoli arrotondati;

m) apparecchiature per il controllo e per la registrazione delle temperature previste, nonché per il controllo dello stato igrometrico;

n) i locali di sezionamento, disossamento e imballaggio devono essere muniti di guidovie aeree o altri dispositivi di trasporto meccanico delle carni, che consentano di evitare ogni contatto delle stesse con il suolo e con le pareti e la possibilità di percorsi a ritroso, in maniera che le operazioni di lavorazione avvengano con il rispetto delle norme dell'igiene alimentare;

o) assetto ed attrezzature che consentano in qualsiasi momento l'efficace svolgimento delle operazioni di ispezione e di controllo veterinario;

p) dispositivi che assicurino un'areazione adeguata dei locali adibiti alla lavorazione delle carni;

q) nei locali adibiti alla lavorazione delle carni, una illuminazione naturale o artificiale che non alteri i colori;

r) un impianto che fornisca esclusivamente acqua potabile sotto pressione e in quantità sufficiente;

s) un impianto che possa fornire acqua potabile calda in quantità sufficiente;

t) un impianto per l'evacuazione dell'acqua di scarico che risponda alle norme igieniche;

u) nei locali adibiti alla lavorazione delle carni, dispositivi adeguati per la pulizia e la disinfezione delle mani e degli attrezzi di lavoro;

v) dispositivi di protezione contro gli insetti e i roditori;

w) attrezzi e utensili, come ad esempio tavoli di sezionamento, piani di sezionamento amovibili, recipienti, nastri trasportatori e seghe in materiale resistente alla corrosione, che non alterino le carni e siano facilmente lavabili e disinfettabili;

x) idonee installazioni ed attrezzature per la produzione del vuoto e per il condizionamento, nel caso di preparazione di carni confezionate in pellicola plastica sotto vuoto;

y) idonei locali, impianti ed attrezzature, nel caso di preparazione di carni cotte congelate.

III. — *Igiene del personale, dei locali e delle attrezzature nei macelli e nei laboratori di sezionamento*

3) Il personale, i locali e le attrezzature devono trovarsi sempre nelle migliori condizioni di pulizia:

a) in particolare il personale deve indossare abiti da lavoro, copricapo, e quando necessario, coprinuca, puliti. Le persone che abbiano maneggiato animali malati o carni infette devono lavarsi immediatamente ed accuratamente mani e braccia con acqua calda, poi disinfettarle; è vietato fumare nei locali di lavoro e di deposito;

b) cani, gatti e animali da cortile non sono ammessi nei macelli e nei laboratori di sezionamento. Deve essere assicurata la distruzione sistematica degli insetti, dei roditori e di ogni altro parassita;

c) il materiale e gli strumenti per la lavorazione delle carni devono essere sempre in ottimo stato di manutenzione e di pulizia. Essi devono essere puliti e disinfettati con cura più volte nel corso della giornata di lavoro nonché alla fine della stessa e prima di essere riutilizzati ogni qualvolta siano stati insudiciati o contaminati in particolare da germi patogeni.

4) I locali e le attrezzature non devono essere adibiti ad altri usi che non siano quelli della lavorazione delle carni. Gli utensili per il sezionamento delle carni non devono servire ad altro scopo.

5) Le carni non devono entrare in contatto col suolo.

6) L'uso di detersivi, disinfettanti e antiparassitari deve essere tale da non pregiudicare la salubrità delle carni.

7) L'utilizzazione dell'acqua potabile è prescritta per tutti gli usi.

8) E' vietato spargere segatura o altro materiale analogo sui pavimenti dei locali di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *g*), del punto 1) ed alle lettere *b*), *d*), *e*), *f*), *g*), del n. 2).

9) Il sezionamento deve essere eseguito in modo da evitare qualsiasi insudiciamento delle carni. Le schegge d'ossa e i grumi di sangue devono essere eliminati. Le carni provenienti dal sezionamento e non destinate al consumo umano devono essere raccolte man mano nei recipienti di cui alla lettera *k*) del n. 2.

10) La lavorazione e la manipolazione delle carni devono essere vietate alle persone che possono contaminare le carni stesse e in particolare a quelle:

a) affette o sospette di essere affette da tifo addominale, paratifo *A* e *B*, enterite infettiva (salmonellosi), dissenteria, epatite infettiva, scarlattina, portatrici degli agenti delle suddette malattie;

b) affette o sospette di essere affette da tubercolosi contagiante;

c) affette o sospette di essere affette da una malattia contagiosa della pelle;

d) che esercitano contemporaneamente una attività che esponga le carni ad inquinamenti;

e) che portino medicazioni alle mani, eccettuate quelle in materia plastica che proteggano una ferita delle dita, fresca e non infettata.

11) Qualsiasi persona occupata nella lavorazione delle carni deve essere provvista di un certificato medico attestante che nulla osta all'esercizio di tale attività. Tale certificato medico deve essere rinnovato ogni anno ed ogni qualvolta il veterinario ufficiale lo richieda; inoltre esso deve essere costantemente tenuto a disposizione di quest'ultimo.

ALLEGATO *B*

IV. — *Visita sanitaria* « ante mortem »

12) Gli animali devono essere sottoposti alla visita *ante mortem* il giorno stesso del loro arrivo al macello. La visita deve essere ripetuta immediatamente prima della macellazione se gli animali sostano nel macello più di 24 ore.

13) Il veterinario ufficiale deve procedere alla visita *ante mortem* a regola d'arte e in condizioni di illuminazione adeguate.

14) La visita deve permettere di accertare:

a) se gli animali sono affetti da malattia trasmissibile all'uomo o agli animali, o se presentano sintomi o un quadro clinico che possa far sospettare l'insorgenza di tale malattia;

b) se presentano sintomi di malattie o turbe generali che possano rendere le carni inadatte al consumo umano;

c) se presentano segni di stanchezza o di agitazione.

15) Non possono essere macellati gli animali:

a) le cui condizioni rientrino nei casi elencati alle precedenti lettere *a*) e *b*);

b) che non siano stati lasciati riposare per un periodo di tempo sufficiente; tale periodo non può essere inferiore a 24 ore per gli animali affaticati o agitati;

c) nei quali sia constatata una forma qualsiasi di tubercolosi o che siano riconosciuti tubercolotici in seguito a reazione positiva ad una prova tubercolinica.

V. — *Igiene della macellazione*

16) Gli animali da macello introdotti nei locali per la macellazione devono essere immediatamente abbattuti.

17) Il dissanguamento deve essere completo. Il sangue destinato al consumo umano deve essere raccolto in recipienti perfettamente puliti. Non può essere agitato a mano, ma soltanto con strumenti rispondenti alle esigenze igieniche.

18) E' obbligatorio lo scuoiamento immediato e completo.

19) L'eviscerazione deve essere effettuata immediatamente e terminata al più tardi mezz'ora dopo il dissanguamento. Polmoni, cuore, fegato, milza e linfonodi mediastinici con i relativi tessuti circostanti possono essere asportati o lasciati aderenti alla carcassa mediante le loro connessioni anatomiche. Quando gli organi vengono asportati, devono essere muniti di un numero o di altro mezzo di identificazione che consenta di riconoscere la loro appartenenza alla carcassa; ciò vale anche per la testa, la lingua, il tubo digerente ed ogni altra parte dell'animale necessaria per l'ispezione. Le parti menzionate devono rimanere in prossimità della carcassa fino al termine dell'ispezione. In tutte le specie, i reni devono restare aderenti alla carcassa mediante le loro connessioni anatomiche, ma essere liberati dal tessuto adiposo che li circonda.

20) E' vietata l'insufflazione delle carni nonché l'uso di panni per la loro ripulitura.

21) Le carcasse dei bovini di oltre 3 mesi devono essere presentate all'ispezione tagliate in mezzene con taglio longitudinale della colonna vertebrale. Per esigenze ispettive, il veterinario ufficiale può richiedere la divisione longitudinale della carcassa di qualsiasi animale.

22) E' vietato procedere, prima della fine dell'ispezione, alla suddivisione della carcassa e all'asportazione o al trattamento di qualsiasi parte dell'animale macellato.

23) Le carni trattenute in osservazione e sequestrate, gli stomachi, gli intestini, le pelli, le corna e le unghie, devono essere deposti appena possibile in appositi locali.

VI. — *Ispezione sanitaria « post mortem »*

24) Tutte le parti dell'animale, ivi compreso il sangue, devono essere sottoposte ad ispezione immediatamente dopo la macellazione.

25) L'ispezione *post mortem* deve comprendere:

a) l'esame visivo dell'animale macellato;

b) l'esame per palpazione di taluni organi, in particolare del polmone, del fegato, della milza, dell'utero, della mammella e della lingua;

c) le incisioni di organi e di linfonodi;

d) la ricerca di alterazioni di consistenza, di colore, di odore ed eventualmente di sapore;

e) se del caso, analisi di laboratorio.

26) In particolare devono essere esaminati:

a) il colore del sangue, la sua coagulabilità e l'eventuale presenza di corpi estranei;

b) la testa, la gola, i linfonodi retrofaringei, sottomascellari e parotidei (Lnn. retropharyngiales, mandibulares et parotidei) nonché le amigdale, isolando la lingua al punto da consentire una accurata esplorazione della cavità boccale e retroboccale. Le amigdale devono essere asportate dopo l'ispezione;

c) il polmone, la trachea, l'esofago e i linfonodi bronchiali e mediastinici (Lnn. bifurcationes eparteriales et mediastinales). La trachea e le principali ramificazioni dei bronchi devono essere aperte mediante taglio longitudinale. Il polmone deve essere inciso nel suo terzo inferiore perpendicolarmente al suo asse maggiore;

d) il pericardio e il cuore, quest'ultimo deve essere inciso longitudinalmente in modo da aprire i ventricoli e tagliare il setto interventricolare;

e) il diaframma;

f) il fegato, la cistifellea e i dotti biliari nonché i linfonodi periportali (Lnn. portales);

g) il tubo gastroenterico, il mesenterio e i linfonodi gastrici e meseraici (Lnn. gastrici, mesenterici craniales et caudales);

h) la milza;

i) i reni e i linfonodi renali (Lnn. renales), la vescica;

j) la pleura e il peritoneo;

k) gli organi genitali; nella vacca l'utero è inciso longitudinalmente;

l) la mammella e i relativi linfonodi (Lnn. supramammarii); nella vacca le mammelle sono aperte con una lunga e profonda incisione sino ai seni galattofori (sinus lactiferus);

m) la regione ombelicale e le articolazioni dei giovani animali; in caso di dubbio la regione ombelicale deve essere incisa e le articolazioni devono essere aperte.

I linfonodi summenzionati devono essere sistematicamente isolati ed incisi longitudinalmente in sezioni il più possibile sottili.

In caso di dubbio devono essere incisi nelle stesse condizioni anche i linfonodi cervicali superficiali, il prescapolare (Lnn. cervicales superficiales), gli ascellari propri, gli ascellari secondari o ascellari della prima costa (Lnn. axillares proprii et primae costae), i soprastenali (Lnn. sternales craniales), i cervicali profondi (Lnn. cervicales profundi), i costocervicali (Lnn. costocervicales), i precrurali (Lnn. subiliaci), gli ischiatici (Lnn. ischiatici), gli iliaci e lomboaortici (Lnn. iliaci et lumbales), i poplitei (Lnn. poplitei).

Negli ovini e nei caprini, l'apertura del cuore e l'incisione dei linfonodi della testa devono essere praticate soltanto in casi dubbi.

27) Deve inoltre essere effettuata sistematicamente:

A) La ricerca dell'eventuale presenza di cisticerchi nei bovini di età superiore a sei settimane, in corrispondenza:

della lingua, la cui muscolatura deve essere incisa longitudinalmente sulla faccia inferiore senza eccessiva lesione dell'organo;

dell'esofago, che deve essere staccato dalla trachea;

del cuore, che, oltre all'incisione di cui alla precedente lettera *d*), deve essere inciso in due punti opposti, dalle orecchiette fino alla punta;

dei masseteri esterni ed interni, che devono essere tagliati parallelamente al mascellare inferiore in due sezioni, partendo dal margine sottomascellare inferiore fino all'inserzione muscolare superiore;

del diaframma, la cui parte muscolare deve essere liberata dalla sierosa;

delle superfici muscolari della carcassa direttamente visibili.

B) La ricerca della distomatosi nei bovini, negli ovini e nei caprini, mediante incisioni sulla superficie viscerale del fegato, praticate in modo da interessare i dotti biliari e mediante un'incisione profonda della base del lobulo di Spigelio.

28) Nell'ispezione *post mortem* il veterinario ufficiale può essere coadiuvato da personale ausiliario non laureato ma particolarmente addestrato nella tecnica ispettiva. La responsabilità del giudizio finale sulla commestibilità delle carni spetta solo e comunque al veterinario ufficiale.

VII. — *Norme relative alle carni destinate al sezionamento e al disossamento*

29) Un sezionamento più esteso di quello in mezzene o in quarti ed il disossamento sono autorizzati soltanto nei locali del laboratorio di sezionamento e disossamento.

30) Le carni destinate all'esportazione verso l'Italia allo stato di refrigerazione devono essere ottenute da animali macellati da non oltre cinque giorni.

Dette carni, ad eccezione di quelle lavorate a caldo, devono essere portate dopo la macellazione:

ad una temperatura a cuore compresa tra 0°C e + 7°C se destinate alla preparazione di pezzature con osso;

ad una temperatura a cuore compresa fra 0°C e + 2°C se destinate alla preparazione di tagli disossati, condizionati sotto vuoto o non.

Il sezionamento a caldo è ammesso a condizione che le carni siano trasportate senza rottura del carico, direttamente dal locale di macellazione al laboratorio di sezionamento e che siano immediatamente sezionate e disossate.

Le carni destinate invece ad essere esportate allo stato di congelazione, in pezzatura con osso inferiori al quarto o disossate, devono essere portate dopo la macellazione a una temperatura a cuore compresa fra 0°C e + 7°C, fatta eccezione per quelle lavorate a caldo.

31) Le carni refrigerate destinate al sezionamento e al disossamento, dopo essere state portate alle temperature sopra indicate, devono essere, sino al momento della loro utilizzazione, depositate e mantenute nei locali di cui alla lettera *b*) del capitolo II dell'allegato *A*.

32) Ad eccezione che nella lavorazione a caldo, la temperatura interna delle carni non dovrà superare nel corso del sezionamento, disossamento, confezionamento e imballaggio, rispettivamente:

a) i + 7°C per le carni destinate alla preparazione di pezzature con osso refrigerate o di pezzature con osso o senz'osso congelate;

b) i + 4°C per le carni destinate alla preparazione di tagli disossati refrigerati, condizionati sotto vuoto o non.

33) Subito dopo la lavorazione, il confezionamento e l'imballaggio le carni destinate ad essere esportate:

allo stato di refrigerazione, devono essere stoccate e mantenute sino al momento della spedizione nelle celle di cui alla lettera *f*) del capitolo II dell'allegato *A*;

allo stato di congelazione, devono essere congelate nei locali di cui alla lettera *d*) del capitolo II dell'allegato *A* e successivamente stoccate nelle celle di cui alla lettera *e*) del capitolo II del predetto allegato *A*.

34) Le carni bovine cotte congelate devono essere sottoposte ad un trattamento termico ad umido tale che una temperatura di almeno + 65°C raggiunga tutte le loro parti e successivamente sottoposte a congelazione rapida.

35) Oltre l'osservanza delle norme igieniche di cui al capitolo III dell'allegato *A*, il veterinario ufficiale deve effettuare:

a) il controllo, all'inizio di ogni fase di lavorazione, della pulizia e della disinfezione dei locali, degli impianti e delle attrezzature nonché dell'igiene del personale;

b) il controllo all'inizio di ogni fase di lavorazione dello stato di conservazione delle carni destinate al sezionamento ed al disossamento;

c) periodici controlli di laboratorio sulle carni, sui locali, sulle attrezzature e utensili, recipienti e acque di erogazione.

ALLEGATO *C*

VIII. — *Bollatura*

36) La bollatura delle carni deve essere effettuata sotto la responsabilità del veterinario ufficiale.

37) La bollatura deve essere praticata a mezzo di un bollo metallico ovale, delle dimensioni di 6,5 cm di larghezza e di 4,5 cm di altezza, recante, in caratteri perfettamente leggibili, le seguenti indicazioni:

nella parte superiore la scritta in lettere maiuscole;

al centro, il numero di riconoscimento veterinario del macello o del laboratorio di sezionamento;

nella parte inferiore la scritta: INSP.

I caratteri di stampa devono avere una altezza di 0,8 cm per le lettere e di 1 cm per le cifre.

38) Le carcasse devono essere bollate:

quelle di peso superiore a 60 kg su ciascuna mezzena, almeno nelle regioni seguenti: faccia esterna della coscia, lombata, groppa, costato, spalla e pleura;

quelle di peso inferiore a 60 kg, devono recare almeno quattro bolli e precisamente su ciascuna spalla e sulla faccia esterna di ciascuna coscia.

Devono inoltre essere sempre bollati la testa, la lingua, il cuore, i polmoni e i fegati: tuttavia per i bovini di meno di tre mesi, gli ovini e i caprini la bollatura della lingua e del cuore non è obbligatoria.

39) Per le parti ricavate dalle carcasse nei locali di sezionamento e di disossamento il bollo di cui al n. 37) dovrà essere apposto su ogni pezzo o taglio di carne, fatta eccezione per le carni cotte congelate, il sego e le code.

Per tagli congelati costituiti dai muscoli dell'avambraccio o della gamba, destinati all'industria per la trasformazione delle carni — confezionati sotto forma di pani in sacchi di materiale plastico e successivamente imballati così come previsto all'ultimo comma del n. 43) — il bollo sanitario può essere apposto su un'etichetta solidamente fissata con un piombo al sacco di plastica, al momento della chiusura.

40) La bollatura può essere effettuata a inchiostro o a fuoco: per la bollatura a inchiostro può essere usato esclusivamente il metilvioletto.

I fegati devono sempre essere bollati a fuoco.

IX. — *Confezionamento e imballaggio*

41) I materiali impiegati nel confezionamento ed imballaggio devono rispondere a tutte le norme igieniche, in particolare:

essere tali da non alterare le caratteristiche organolettiche delle carni;

non trasmettere alle carni sostanze nocive per la salute umana;

essere sufficientemente solidi per garantire una protezione efficace delle carni durante la manipolazione ed il trasporto.

42) Le carni congelate in carcasse, mezzene e quarti con osso indicati all'art. V del presente accordo, refrigerati o congelati devono essere imballati in doppio involucro costituito:

all'interno da stocchinetta o da altro materiale che assicuri la stessa protezione;

all'esterno, da juta, cotone o da altro materiale corrispondente.

Le code, zampe, gli stomachi e le trippe congelati devono essere:

a) avvolti direttamente in involucro costituito da stocchinetta o da altro materiale che assicuri la stessa protezione;

b) successivamente imballati in cartoni, casse, sacchi o altro idoneo contenitore.

43) Le carni refrigerate o congelate con osso, in tagli diversi da quelli indicati al precedente n. 42) e le carni refrigerate o congelate senza osso, i cervelli, il timo, le lingue, i cuori, i reni ed i fegati, devono essere:

a) avvolte direttamente per ogni singolo pezzo subito dopo il sezionamento o il disossamento in un involucro trasparente, incolore, inodore, imputrescibile;

b) successivamente imballate in cartoni o casse; ogni cartone o cassa deve contenere un singolo pezzo o taglio oppure più tagli o pezzi aventi la stessa base anatomica.

Le carni congelate senz'osso costituite da un quarto intero o diviso in non più di 5 pezzi ricomponibili, possono essere avvolte direttamente per ogni singolo pezzo, oppure possono essere confezionate in un unico involucro trasparente, inodore, imputrescibile e successivamente imballate in cartoni, casse o sacchi che devono contenere un singolo quarto.

Le carni congelate senz'osso costituite da più pezzi aventi la stessa base anatomica, possono essere avvolte direttamente per ogni singolo pezzo oppure possono essere confezionate in un unico involucro trasparente inodore, incolore, imputrescibile e successivamente imballate in cartoni o casse. Ogni cartone o cassa può contenere un singolo pezzo o taglio oppure più tagli o pezzi aventi la stessa base anatomica.

Per i muscoli dell'avambraccio e della gamba, congelati e destinati all'industria di trasformazione della carne, condizionati in confezioni contenenti più pezzi aventi la stessa base anatomica, l'involucro di cui al precedente comma deve essere costituito da un sacco plastico che dovrà essere sigillato e l'imballaggio esterno può essere costituito da un sacco di juta o da altro idoneo materiale.

44) I cartoni, le casse, i sacchi e gli altri contenitori esterni devono essere muniti di una etichetta ben visibile ed applicata in modo tale all'imballaggio da doverla forzatamente rompere all'atto dell'apertura.

L'etichetta, oltre il bollo sanitario di cui al precedente n. 37), deve recare le indicazioni seguenti:

denominazione e sede dello stabilimento;

denominazione anatomica o merceologica delle parti di carcassa o delle frattaglie;

denominazione della specie animale cui appartengono le parti o frattaglie;

peso netto dell'unità di imballaggio;

data di confezionamento.

45) Le carni bovine cotte congelate devono essere condizionate sotto forma di monoblocchi in involucri aventi i requisiti previsti alla lettera *a*) del precedente n. 43) e successivamente imballate in cartoni. Ogni cartone deve recare, mediante iscrizione diretta oppure apposita etichetta ben visibile ed applicata in modo tale da doverla forzatamente rompere all'atto dell'apertura, le indicazioni seguenti:

riproduzione del bollo sanitario di cui al precedente n. 37);

dizione: « carni bovine cotte congelate »;

denominazione e sede dello stabilimento;

peso netto dell'unità di imballaggio;

data di confezionamento.

46) I materiali a contatto diretto con le carni nel corso della lavorazione, conservazione e del trasporto nonché i materiali impiegati nel confezionamento e nell'imballaggio devono rispondere ai requisiti previsti dalla legislazione italiana.

I materiali impiegati nel confezionamento e nell'imballaggio delle carni devono essere nuovi.

X. — *Trasporto*

47) Le carni devono essere trasportate in mezzi costituiti ed attrezzati in modo che sia assicurata per tutta la durata del trasporto:

a) una temperatura a cuore compresa fra 0°C e + 2°C per le carni refrigerate;

b) una temperatura a cuore non superiore a meno 10°C per le carni e le frattaglie congelate.

In ogni caso la temperatura dei mezzi adibiti al trasporto delle carni refrigerate di cui alla precedente lettera *a*) non deve essere superiore a — 1,5°C.

48) I vagoni, gli automezzi e le stive delle navi e degli aerei destinati al trasporto delle carni devono corrispondere alle seguenti esigenze:

a) le loro pareti interne e tutte le altre parti che possono venire a contatto con le carni devono essere in materiali resistenti alla corrosione e tali da non alterare le caratteristiche organolettiche delle carni né renderle nocive alla salute dell'uomo. Dette pareti devono essere lisce, di facile pulizia e disinfezione;

b) devono essere provvisti di dispositivi atti ad assicurare la protezione delle carni contro insetti e polvere e costruiti in modo tale da impedire ogni fuoriuscita di liquidi;

c) per il trasporto di carcasse, mezzene e quarti di carne, essi devono essere muniti di dispositivi di sospensione in materiali resistenti alla corrosione, fissati ad una altezza tale che le carni non tocchino il pavimento: tale disposizione non si applica alle carni e alle frattaglie congelate o alle carni refrigerate provviste di imballaggio igienico.

49) I vagoni e gli automezzi utilizzati per il trasporto delle carni non possono in alcun caso essere adibiti a trasporto di animali vivi o di prodotti che possano alterare o contaminare le carni.

50) Nessun altro prodotto può essere trasportato con le carni in uno stesso vagone o automezzo o stiva di nave o di aereo.

51) La pulizia e la disinfezione dei vagoni e degli automezzi adibiti al trasporto delle carni devono aver luogo immediatamente dopo lo scarico.

52) Durante le operazioni di carico e durante il trasporto le carni devono essere protette in modo tale da evitare ogni contatto con sostanze che possono insudiciarle o comunicare loro qualsiasi odore.

53) Le carcasse, le mezzene ed i quarti refrigerati devono essere sempre trasportati appesi.

54) Il veterinario ufficiale deve assicurarsi prima della spedizione che i vagoni, gli automezzi, le navi e gli aerei abiditi al trasporto nonché le condizioni di carico corrispondano alle prescrizioni di igiene stabilite nel presente capitolo.

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

all'accordo veterinario tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Costa Rica per l'importazione in Italia di carni dalla Costa Rica.

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ED

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI COSTA RICA

Hanno deciso di includere nel dispositivo dell'accordo veterinario per l'importazione in Italia di carni dalla Costa Rica firmato il 23 luglio 1976 a San José le carni refrigerate o congelate provenienti da animali della specie equina ed a tal fine hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

Alle carni refrigerate o congelate di animali domestici appartenenti alla specie equina (cavallo, asino e mulo) provenienti dalla Costa Rica si applicano le norme dell'accordo indicato nel preambolo, quelle dell'elenco, ad esso annesso, delle garanzie e condizioni tecnico-igienico-sanitarie e relativi allegati, nonché le norme del presente protocollo aggiuntivo.

Art. 2.

All'art. 2, secondo comma, dell'accordo indicato nel preambolo sono aggiunte le parole « peste equina ed encefalomieliti equine ».

Art. 3.

All'elenco delle garanzie e condizioni tecnico-igienico-sanitarie annesso all'accordo indicato nel preambolo sono apportate le seguenti integrazioni e modifiche:

A) All'art. I, la lettera *a*) è integrata con il seguente periodo:

« Se trattasi di carni equine, in tali macelli non deve essersi verificato alcun caso di encefalomieliti equine nel giorno di macellazione ».

B) All'art. I, la lettera *c*) è integrata con il seguente comma:

« Se trattasi di carni equine, esse debbono essere state ottenute da animali originari da allevamenti nei quali, al momento del trasferimento al macello, non erano in atto provvedimenti di polizia veterinaria per encefalomieliti equine, morva e rabbia ».

C) All'art. V, è aggiunto un n. 5) dal seguente testo:

« *Carni equine.*

Le carni equine refrigerate o congelate importate dalla Costa Rica devono essere presentate in:

quarti anteriori con osso;
quarti posteriori con osso;
quarti anteriori disossati, interi o divisi in non più di tre pezzi ricomponibili;
quarti pistole con osso;
cosciotti con osso, interi;
cosciotti senz'osso, interi;
filetti;
fegati, cuori, lingue ».

D) Nel certificato di origine e sanità (allegato n. 1) — alla voce « Carni di ... (specie animale) » — quando trattasi di carni equine deve essere specificato se di cavallo, asino o mulo.

E) All'allegato *B*, capitolo V, il n. 21) è sostituito come segue:

« 21) Le carcasse dei solipedi e dei bovini di oltre tre mesi, debbono essere presentate all'ispezione tagliate in mezzene con taglio longitudinale della colonna vertebrale. Ai solipedi deve essere divisa a metà, longitudinalmente, la testa. Per esigenze ispettive, il veterinario ufficiale può richiedere la divisione longitudinale della carcassa di qualsiasi animale ».

F) All'allegato *C*, capitolo VIII, dopo il n. 40) va inserito un n. 40-*bis*) del seguente testo:

« 40-*bis*) Le carni equine refrigerate o congelate importate dalla Costa Rica devono essere contrassegnate su ciascun pezzo dal bollo sanitario previsto dal presente capitolo VIII nonchè da un timbro rettangolare delle dimensioni di cm 8 per cm 2 recante in caratteri perfettamente leggibili la dicitura "equino" con lettere maiuscole; i caratteri a stampa devono avere un'altezza di cm 2 ed una larghezza di cm 1, ad eccezione della lettera I. La bollatura deve essere effettuata a fuoco o a inchiostro metilvioletto; i fegati devono essere bollati a fuoco ».

Art. 4.

Il presente protocollo aggiuntivo entrerà in vigore contemporaneamente all'accordo indicato nel preambolo e potrà essere denunziato con preavviso di tre mesi.

FATTO a San José, addì 23 luglio 1976, in due originali ciascuno in lingua italiana e in lingua spagnola, entrambi i testi facenti egualmente fede.

Per il Governo della Repubblica di Costa Rica
Gonzalo J. FACIO
Hernán GARRÓN

Per il Governo della Repubblica italiana
Pietro MIGONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1977, n. 895.

Modificazioni allo statuto del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia, in Roma.

N. 895. Decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per le finanze, viene approvata la modificazione all'art. 14 e l'abrogazione dell'art. 15 dello statuto del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia, in Roma, approvato con decreto luogotenenziale 2 novembre 1945, n. 900.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1977
Registro n. 30 Difesa, foglio n. 187

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1977.

Sostituzione di un membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Emilia-Romagna ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 9 giugno 1976, con il quale è stata costituita la commissione di controllo sull'amministrazione della regione a statuto ordinario « Emilia-Romagna »;

Ritenuto che occorre procedere alla sostituzione del membro effettivo dott. Napoleone Bruni destinato ad altra sede;

Vista la designazione sostitutiva del Ministero dell'interno;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il dott. Carlo Consalvo, dirigente superiore dell'amministrazione civile dell'interno, è nominato membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Emilia-Romagna » in sostituzione del dott. Napoleone Bruni.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 7 ottobre 1977

LEONE

ANDREOTTI — COSSIGA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1977
Registro n. 9 Presidenza, foglio n. 20

(13085)

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1977.

Modificazioni alle norme tecniche relative alla costruzione degli edifici scolastici.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 11 della legge 24 luglio 1962, n. 1073;

Visto l'art. 3 della legge 18 dicembre 1964, n. 1358;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1969, n. 1688;

Visti gli articoli 11, ultimo comma, e 60 della legge 28 luglio 1967, n. 641, recante nuove norme per l'edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario dell'intervento per il quinquennio 1967-71;

Visto il proprio decreto emanato di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione in data 21 marzo 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* (supplemento ordinario) n. 134 del 1° giugno 1970, con il quale sono state approvate le norme tecniche relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica;

Visto il proprio decreto emanato di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione in data 26 marzo 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 14 maggio 1971, concernente la sospensione dell'applicazione delle suindicate norme tecniche approvate con il decreto ministeriale 21 marzo 1970, sopracitato;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, concernente norme sull'edilizia scolastica e piano finanziario di intervento;

Visto lo schema di norme tecniche relative all'edilizia scolastica aggiornate (edizione novembre 1975) del centro studi del Ministero della pubblica istruzione;

Visto il proprio decreto emanato di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione in data 18 dicembre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* (supplemento ordinario) n. 29 del 2 febbraio 1976, con il quale, nelle more dell'emanazione delle nuove norme tecniche di cui all'art. 9 della legge 5 agosto 1975, n. 412, sono state approvate le norme tecniche relative all'edilizia scolastica (ed. novembre 1975), ivi compresi gli indici minimi e di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nell'esecuzione delle opere di edilizia scolastica aggiornate ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1970, citato;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 9 della succitata legge n. 412 occorre procedere all'emanazione delle norme tecniche;

Considerato che le norme tecniche attualmente in vigore di cui al decreto interministeriale 18 dicembre 1975 devono ritenersi adeguate alle attuali esigenze funzionali, tecniche e didattiche della scuola, per cui le norme stesse possono essere confermate;

Visto il voto n. 695 reso nell'adunanza del 14 ottobre 1976 del Consiglio superiore dei lavori pubblici (sezioni riunite prima e sesta);

Ritenuto che occorre provvedere all'approvazione di tali norme aggiornate con le rettifiche consistenti negli « errata-corrige »;

Decreta:

Art. 1.

Restano confermate le norme tecniche relative alla edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica da osservarsi nella esecuzione delle opere di edilizia scolastica di cui al decreto interministeriale in data 18 dicembre 1975 e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (supplemento ordinario) n. 29 del 2 febbraio 1976, con le seguenti rettifiche consistenti in « errata-corrige » delle norme stesse:

pag. 5 della *Gazzetta Ufficiale* punto 3.0.3. ii) capoverso *a*): leggasi « della età e del numero degli alunni che ne usufruiscono, nonché delle attività che ci si svolgono », invece che « dell'età degli alunni, delle attività che vi si svolgono, degli effettivi che ne usufruiscono »;

pag. 7 punto 3.1.2. quinto rigo: leggasi « si svolge », invece di « si svolgono »;

pag. 9 tipo B1: dopo « divisibile in tre settori », aggiungere « ma utilizzabile da non più di due squadre contemporaneamente »;

pag. 9 punto 3.6.1. terzo capoverso: dopo « anche », aggiungere « non »;

pag. 13 tab. 3/*A* « Scuola materna » m^2/alunno ultima cifra leggasi 6,60 invece di 6,06;

pag. 15 tab. 4: riferimento al testo leggasi 3.0.9. invece di 3.0.8.;

pag. 15 tab. 4 punto 5: aggiungere nelle note a lato in corrispondenza della palestra tipo *A*: « Nel caso in cui si intenda realizzare in una palestra di tipo A_2 l'installazione di un campo di pallavolo (punto 3.5.1. ii), l'altezza minima deve essere di cm 720;

pag. 15 tab. 4 punto 5: palestra tipo *B*: leggasi 720 invece di 750;

pag. 17 tab. 6 punto 6: leggasi 100 m^2 netti invece di 10 m^2 netti;

pag. 18 tab. 7 punto 4: leggasi 330 m^2 netti invece di 315 m^2 netti;

pag. 19 tab. 8 punto 1, aula di chimica e scienze naturali per n. 15 classi: leggasi 180 m^2 invece di 160 m^2;

pag. 19 tab. 8 punto 4: leggasi 330 m^2 netti invece di 315 m^2 netti;

pag. 20 tab. 9 punto 4: leggasi 330 m^2 netti invece di 315 m^2 netti;

pag. 21 tab. 10 punto 4: leggasi 330 m^2 netti invece di 315 m^2 netti;

pag. 22 tab. 11 punto 4: leggasi 330 m^2 netti invece di 315 m^2 netti;

pag. 23 tab. 12 punto 1, aula di fisica per n. 60 classi: leggasi 540 m^2 invece di 510 m^2;

pag. 23 tab. 12 punto 4: leggasi 330 m^2 netti invece di 315 m^2 netti;

pag. 24 punto 5.1.2. rigo 19-20: leggasi « seguiranno » invece di « dovranno essere eseguiti »;

pag. 24 punto 5.1.2. ii) rigo 5, modificare come appresso: ... il potere ... l'esterno, di griglie, prese d'aria e pareti esterne opache;

pag. 24 punto 5.1.2. iii) aggiungere nel testo: — potere fonoisolante di chiusure esterne opache: superiore di 10 dB a quello degli infissi esterni;

pag. 25 punto 5.1.2. vi)

rigo 57-58 leggasi: servizi a funzionamento discontinuo:

A = 50 dB (A), invece di: A = 40 dB (A)

rigo 59-60 leggasi: servizio a funzionamento continuo:

A = 40 dB (A), invece di: A = 36 dB (A).

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 settembre 1977

Il Ministro per i lavori pubblici
GULLOTTI

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

(13090)

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Mario Baccarlino ora Cartiera Bamar S.p.a., in Milano, stabilimenti di Novara e Momo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la ditta Mario Baccarlino ora cartiera Bamar S.p.a., con sede legale in Milano, stabilimenti di Novara e Momo (Novara), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Mario Baccarlino ora Cartiera Bamar S.p.a., con sede legale in Milano, stabilimenti di Novara e Momo (Novara).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° marzo 1977 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 settembre 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(13058)

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1977.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Italo-Americana Prentice S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967:

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di 1.200.000 cursori per chiusure lampo di origine e provenienza U.S.A. la ditta Italo-Americana Prentice S.p.a., in Milano, ha effettuato un pagamento anticipato di $ U.S.A. 12.660 di cui al mod. *B*-Import n. 4184700 rilasciato dalla Banca unione (ora Banca privata italiana, in liquidazione), in data 9 maggio 1974;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova il 16 gennaio 1975 con un ritardo, quindi, di duecentoventidue giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 491866 del 16 settembre 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i motivi del ritardato adempimento sono di natura prevalentemente commerciale, come dichiarato dall'operatore stesso in quanto la merce oggetto dell'importazione è risultata di difficile assorbimento sul mercato nazionale trattandosi di articoli superati per l'impiego nella moda delle confezioni;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata con istanza del 27 maggio 1977 essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Italo-Americana Prentice S.p.a., in Milano, mediante fidejussione della Banca unione, nella misura del 5 % di $ U.S.A. 12.660 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 novembre 1977

p. *Il Ministro*: GALLI

(12428)

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1977.

Dichiarazione di « territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina » della provincia di L'Aquila.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33;

Vista la legge 1° marzo 1972, n. 42;

Vista la legge 31 marzo 1976, n. 124;

Visti il decreto ministeriale 1° giugno 1968, e successive modificazioni;

Vista la nota n. 581/VII.2 tbc. *A* del 10 giugno 1977, con la quale l'ufficio veterinario provinciale di L'Aquila chiede per la provincia di L'Aquila il riconoscimento di « territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina »;

Considerato che il tasso di infezione tubercolare rilevato negli allevamenti bovini del territorio sopra citato è inferiore all'uno per cento;

Decreta:

Il territorio della provincia di L'Aquila è dichiarato « ufficialmente indenne da tubercolosi bovina ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 novembre 1977

p. *Il Ministro*: RUSSO

(13154)

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1977.

Caratteristiche e requisiti dei segnali di soccorso per la nautica da diporto.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 4 del regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto, approvato con decreto ministeriale 15 settembre 1977 (*Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 7 ottobre 1977);

Ritenuta la necessità di stabilire le caratteristiche ed i requisiti dei segnali di soccorso, da utilizzare esclusivamente sulle navi, imbarcazioni e natanti da diporto;

Decreta:

Art. 1.

I segnali di soccorso da impiegarsi sulle navi, imbarcazioni e natanti da diporto, e cioè i razzi a paracadute, i fuochi a mano a luce rossa, i segnali a mano a stelle rosse e le cartucce per pistola Very, debbono corrispondere alle caratteristiche ed ai requisiti indicati negli articoli seguenti.

Art. 2.

L'involucro di ogni singolo segnale deve essere di materiale metallico o di altro materiale di pari efficienza. Il segnale stesso deve essere sostituito entro quattro anni dalla data di fabbricazione.

Ogni segnale deve funzionare regolarmente anche dopo essere stato immerso in almeno 30 cm d'acqua per la durata di un minuto primo.

L'accensione basata sulla frizione scoperta o con zolfanelli non è consentita.

Ogni segnale deve recare in modo indelebile la data di fabbricazione.

Inoltre, ogni segnale deve portare in modo chiaro, evidente ed indelebile le seguenti indicazioni:

a) istruzioni per l'uso in lingua italiana. Tali istruzioni non sono necessarie per le cartucce Very;

b) marchio di fabbrica o nome del fabbricante e sua sede;

c) tipo del segnale;

d) conformità alle prescrizioni ministeriali.

Art. 3.

I razzi a paracadute debbono corrispondere anche ai seguenti requisiti:

a) devono raggiungere l'altezza di almeno 200 metri prima che entri in funzione il paracadute;

b) la durata di accensione non deve essere inferiore a 30 secondi;

c) l'estinzione deve aversi nella fase discendente ad un'altezza non inferiore a 30 metri sul mare;

d) la potenza luminosa media deve essere di almeno 10.000 candele;

e) il mezzo di accensione deve essere incorporato nel segnale stesso, non deve essere richiesta alcuna sistemazione addizionale e non deve rappresentare pericolo per gli operatori;

f) il colore del fuoco deve essere rosso brillante;

g) l'accensione ed il funzionamento devono avvenire con qualsiasi condizione meteorologica;

h) i razzi devono poter essere sparati anche se inclinati di 45° sull'orizzontale.

Art. 4.

I fuochi a mano a luce rossa debbono corrispondere anche ai seguenti requisiti:

a) devono avere la possibilità di produrre una luce rossa brillante di potenza luminosa media non inferiore a 10.000 candele, con durata non inferiore a 60 secondi;

b) l'accensione ed il funzionamento devono avvenire con qualsiasi condizione meteorologica e con facilità;

c) devono essere costruiti in modo tale da non scaldarsi eccessivamente durante il funzionamento per non ustionare le persone addette ad effettuare le segnalazioni e non devono, inoltre, proiettare parti o prodotti incandescenti;

d) il mezzo di accensione deve essere incorporato nel segnale stesso.

Art. 5.

I segnali a mano a stelle rosse debbono corrispondere anche ai seguenti requisiti:

a) il colore delle stelle deve essere rosso brillante;

b) devono proiettare ad un'altezza non inferiore a 50 m due o più stelle rosse tra loro intervallate, di potenza luminosa media non inferiore a 5.000 candele e con durata di accensione di ogni stella non inferiore a 5 secondi;

c) l'accensione ed il funzionamento devono avvenire con qualsiasi condizione meteorologica;

d) l'accensione deve avvenire con facilità e sicurezza per l'operatore ed il mezzo di accensione deve essere incorporato nel segnale stesso.

Art. 6.

Le cartucce per pistola Very debbono corrispondere anche ai seguenti requisiti:

a) il calibro della cartuccia deve essere di 25 mm (1");

b) il colore della stella deve essere rosso brillante;

c) la stella della cartuccia deve raggiungere un'altezza non inferiore a 70 m ed avere una potenza luminosa media non inferiore a 10.000 candele;

d) la durata di accensione della stella deve essere non inferiore a 5 secondi;

e) l'accensione ed il funzionamento devono avvenire con qualsiasi condizione meteorologica.

Art. 7.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° gennaio 1978, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1977

Il Ministro: LATTANZIO

(13051)

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1977.

Caratteristiche e requisiti degli apparecchi galleggianti (gonfiabili) per la nautica da diporto.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 4 del regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto, approvato con decreto ministeriale 15 settembre 1977 (*Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 7 ottobre 1977);

Ritenuta la necessità di stabilire le caratteristiche ed i requisiti degli apparecchi galleggianti (gonfiabili) da utilizzare esclusivamente sulle navi, imbarcazioni e natanti da diporto;

Decreta:

Art. 1.

Gli apparecchi galleggianti (gonfiabili) da utilizzare esclusivamente sulle navi, imbarcazioni e natanti da diporto debbono corrispondere alle caratteristiche ed ai requisiti indicati negli articoli seguenti.

Art. 2.

Il dispositivo di galleggiabilità deve essere costituito da camere d'aria in numero pari, gonfiabili per insufflazione di gas o aria in pressione, in cui è suddiviso l'apparecchio.

Art. 3.

Per la costruzione dell'apparecchio galleggiante (gonfiabile) debbono essere utilizzati tessuti trattati con mescole di gomma ovvero di materiali sintetici idonei, aventi carico di resistenza alla trazione in trama di

almeno 115 kg ed in ordito di almeno 130 kg su una provetta larga 50 mm; tali tessuti debbono essere impermeabili al gas, all'aria ed all'acqua, nonché resistenti alle alte e alle basse temperature, all'acqua di mare, alle intemperie, agli idrocarburi, alle lacerazioni ed alle abrasioni.

I materiali del dispositivo di gonfiamento debbono essere adeguati alle condizioni di impiego ed in particolare resistenti in ambiente marino.

Art. 4.

L'apparecchio deve poter essere gonfiato a mezzo di due bombole a gas compresso ed il dispositivo di gonfiamento deve poter essere azionato con un'unica manovra di strappo di un cavetto od altro mezzo equivalente, anche quando esso apparecchio sia conservato in una custodia.

Se è previsto che l'apparecchio debba rimanere permanentemente gonfio, è sufficiente, in luogo delle due bombole di cui al comma che precede, la sistemazione di due soffietti di gonfiamento.

Art. 5.

L'apparecchio deve poter galleggiare per 24 ore consecutive in acqua dolce caricato con 14,5 kg di ferro immerso per quante persone l'apparecchio stesso si intenda abilitare.

L'apparecchio deve essere dotato di una barbetta e di un cavetto a festoni in cavo di fibra, saldamente fissato tutt'intorno all'esterno, avente diametro non inferiore a 14 mm.

Art. 6.

L'apparecchio, galleggiante in acqua dolce, deve poter essere caricato sui festoni con pesi di ferro immersi di 7 kg distanti tra loro 30 cm, disposti in modo di provocare la massima inclinazione, senza che si immerga l'orlo superiore del tratto perimetrale corrispondente ai festoni caricati.

Art. 7.

L'apparecchio deve avere una resistenza agli urti sufficiente a consentire la caduta in acqua da un'altezza non inferiore a 6 m senza che se ne comprometta l'efficienza.

Art. 8.

La capacità dell'apparecchio è data dal minore dei due numeri interi ottenuti come segue:

a) dividendo per 14,5 il numero dei chilogrammi di ferro immerso ai sensi del precedente art. 5;

b) dividendo il perimetro esterno dell'apparecchio stesso, espresso in centimetri, per 30.

Art. 9.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° gennaio 1978 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1977

Il Ministro: LATTANZIO

(13052)

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1977.

Caratteristiche e requisiti degli apparecchi galleggianti (rigidi) per la nautica da diporto.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 4 del regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto, approvato con decreto ministeriale 15 settembre 1977 (*Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 7 ottobre 1977);

Ritenuta la necessità di stabilire le caratteristiche ed i requisiti degli apparecchi galleggianti (rigidi), da utilizzare esclusivamente sulle navi, imbarcazioni e natanti da diporto;

Decreta:

Art. 1.

Gli apparecchi galleggianti (rigidi) da utilizzare esclusivamente sulle navi, imbarcazioni e natanti da diporto debbono corrispondere alle caratteristiche ed ai requisiti indicati negli articoli seguenti.

Art. 2.

Il dispositivo di galleggiabilità deve essere costituito da materiale plastico espanso a cellule chiuse, protetto da fasciatura in tela o da altro materiale idoneo, ovvero da un involucro in plastica rinforzata con fibra vetro debitamente compartimentato.

Le caratteristiche del materiale plastico espanso di cui al primo comma sono quelle fissate dall'art. 2 del decreto ministeriale di pari data recante le caratteristiche ed i requisiti delle cinture di salvataggio per navi, imbarcazioni e natanti da diporto.

Art. 3.

L'apparecchio deve poter galleggiare almeno 24 ore consecutive in acqua dolce caricato con kg 14,5 di ferro immerso per quante persone l'apparecchio stesso si intenda abilitare.

L'apparecchio deve essere dotato di una barbetta e di un cavetto a festoni in cavo di fibra saldamente fissato tutt'intorno all'esterno ed avente diametro non inferiore a 14 mm.

Art. 4.

L'apparecchio, galleggiante in acqua dolce, deve poter essere caricato con un peso di ferro immerso di 7 kg per ogni festone di uno qualunque dei lati senza che si immerga il bordo corrispondente. Se il numero dei festoni di un lato è inferiore a quattro, il peso da applicare è di 28 kg.

Art. 5.

L'apparecchio deve avere una resistenza agli urti sufficiente a consentire la caduta in acqua da un'altezza non inferiore a 6 m senza che se ne comprometta l'efficienza.

Art. 6.

La capacità dell'apparecchio è data dal minore dei due numeri interi ottenuti come segue:

a) dividendo per 14,5 il numero dei chilogrammi di ferro immerso ai sensi del precedente art. 3;

b) dividendo il perimetro esterno dell'apparecchio stesso, espresso in centimetri, per 30.

Art. 7.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° gennaio 1978, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1977

Il Ministro: LATTANZIO

(13053)

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1977.

Caratteristiche e requisiti delle cinture di salvataggio per la nautica da diporto.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 4 del regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto, approvato con decreto ministeriale 15 settembre 1977 (*Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 7 ottobre 1977);

Ritenuta la necessità di stabilire le caratteristiche ed i requisiti delle cinture di salvataggio, da utilizzare esclusivamente sulle navi, imbarcazioni e natanti da diporto;

Decreta:

Art. 1.

Le cinture di salvataggio da utilizzare esclusivamente sulle navi, imbarcazioni e natanti da diporto debbono corrispondere alle caratteristiche ed ai requisiti indicati negli articoli seguenti.

Art. 2.

Il dispositivo di galleggiabilità deve essere costituito da blocchetti di sughero, avente peso specifico non superiore a 0,2 km/dm^3, in pezzature non minori di cm^3 160; ovvero di materiale plastico espanso a cellule chiuse, di tipo rigido o morbido, resistente agli idrocarburi, all'acqua di mare, alle alte e alle basse temperature e capace di mantenere sostanzialmente inalterato il proprio volume.

Art. 3.

L'involucro esterno deve essere costituito da tessuto di colore arancione di cotone o di lino, avente resistenza alla trazione in trama di almeno 100 kg ed in ordito di almeno 115 kg su provette larghe 75 mm, ovvero di fibre poliammidiche aventi caratteristiche meccaniche equivalenti a quelle del cotone. I predetti tessuti debbono essere resistenti agli idrocarburi, all'acqua di mare ed alle alte e alle basse temperature.

I legacci debbono avere una larghezza non inferiore a 30 mm ed una resistenza alla rottura per trazione di almeno 90 kg.

Il filo impiegato per la cucitura dell'involucro e dei legacci deve resistere ad una trazione di almeno 3 kg.

Art. 4.

La cintura deve galleggiare almeno 24 ore consecutive sostenendo un peso di ferro immerso in acqua dolce di 7,5 kg, ovvero di 5 kg nel caso di cinture per bambini.

La distribuzione del materiale di galleggiabilità deve essere attuata in modo che la cintura possa sostenere un corpo esanime con il viso sollevato dall'acqua, qualunque posizione il corpo stesso abbia assunto al momento dell'entrata in acqua.

La conformazione della cintura deve essere tale da consentire liberamente i movimenti e la visuale alla persona che la indossa stando in acqua, anche dopo che quest'ultima si sia tuffata verticalmente con i piedi in basso da un'altezza di almeno 3 metri.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° gennaio 1978, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1977

Il Ministro: LATTANZIO

(13054)

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1977.

Caratteristiche e requisiti delle zattere di salvataggio gonfiabili per la nautica da diporto.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 4 del regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto, approvato con decreto ministeriale 15 settembre 1977 (*Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 7 ottobre 1977);

Ritenuta la necessità di stabilire le caratteristiche ed i requisiti delle zattere di salvataggio gonfiabili, da imbarcare sulle navi ed imbarcazioni da diporto abilitate alla navigazione oltre sei miglia dalla costa;

Decreta:

Art. 1.

Le zattere di salvataggio gonfiabili da utilizzare esclusivamente sulle navi ed imbarcazioni da diporto debbono corrispondere alle caratteristiche ed ai requisiti indicati negli articoli seguenti.

Art. 2.

La galleggiabilità della zattera deve essere realizzata in modo che, con una suddivisione della parte gonfiabile in un numero pari di compartimenti separati, la metà dei quali deve essere capace di sostenere fuori acqua il numero di persone che la zattera stessa è autorizzata a portare, vi sia un ragionevole margine di galleggiabilità se la zattera è danneggiata o solo parzialmente gonfiata.

Art. 3.

Per la costruzione della zattera debbono essere utilizzati tessuti trattati con mescole di gomma ovvero di materiali sintetici idonei, aventi carico di resistenza alla trazione, sia in trama che in ordito, di almeno 200 kg su una provetta larga 50 mm; tali tessuti devono essere impermeabili al gas, all'aria ed all'acqua, nonché resistenti alle alte e alle basse temperature, all'acqua di mare, alle intemperie, agli idrocarburi, alle lacerazioni ed alle abrasioni.

I materiali del dispositivo di gonfiamento debbono essere adeguati alle condizioni di impiego ed in particolare resistenti in ambiente marino.

Art. 4.

La zattera, che deve essere costruita in modo che possa resistere al lancio in mare da un'altezza di 6 m, deve avere una tenda che deve assumere automaticamente la posizione dovuta quando la zattera è gonfiata.

La tenda deve essere atta a proteggere gli occupanti contro le intemperie e deve avere mezzi adatti alla raccolta dell'acqua piovana. La zattera deve essere provvista di fondo impermeabile all'acqua.

Art. 5.

La zattera deve essere dotata di una barbetta ed avere un cavetto a festoni saldamente fissato tutt'intorno all'esterno di diametro non inferiore a 14 mm; deve altresì poter essere agevolmente raddrizzata da una sola persona, se si gonfia in posizione rovesciata, nonché dotata di un mezzo per permettere alle persone in acqua di salire a bordo.

Art. 6.

La zattera deve essere gonfiata a mezzo di bombola di gas compresso che non sia dannoso per le persone che la occupano; il gonfiamento deve aver luogo automaticamente o con lo strappo di un cavetto, o con altro mezzo equivalente per semplicità ed efficienza.

Art. 7.

La zattera, il cui peso totale non deve superare i 160 kg, compresa la sua custodia e le dotazioni di cui al successivo art. 10, deve essere racchiusa in una valigia o altra custodia in modo da poter resistere alle condizioni di usura che si incontrano in mare.

Art. 8.

Il numero delle persone che una zattera di salvataggio può portare deve essere uguale al numero intero minore tra i due ottenuti come segue:

a) dividendo per 96 il volume misurato in decimetri cubi delle camere d'aria di galleggiabilità quando gonfiate;

b) dividendo per 3720 la superficie misurata in centimetri quadrati del fondo della zattera quando gonfiata.

Art. 9.

La zattera deve essere munita di dispositivi che le permettano di essere adeguatamente rimorchiata.

Art. 10.

La zattera deve contenere nel suo interno il seguente equipaggiamento normale: 1 anello galleggiante di salvataggio con sagola lunga almeno 20 m, 1 coltello, 1 sassola, 2 spugne, 2 ancore galleggianti, 2 pagaie, 1 corredo per riparazione lacerazioni e forature dei compartimenti che assicurano la galleggiabilità, 1 pompa o soffietto, 1 apriscatole, 1 dotazione di pronto soccorso, 1 bicchiere inossidabile, 1 torcia elettrica stagna con pile e lampadine di rispetto, razioni di 1,5 litri di acqua potabile in appositi recipienti in numero uguale al numero delle persone per le quali la zattera è abilitata.

Art. 11.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° gennaio 1978 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1977

Il Ministro: LATTANZIO

(13055)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1977.

Limiti massimi di velocità sulle autostrade per gli autoveicoli di peso complessivo a pieno carico superiore a 80 quintali.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Considerato che l'art. 103 del testo unico sulle norme per la circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 15 giugno 1959 ha istituito dei limiti generali e permanenti della velocità massima per particolari categorie di veicoli a motore;

Considerato che l'art. 125 della stessa disposizione legislativa dà facoltà al Ministero dei lavori pubblici di disporre che sulle autostrade non si applichino le limitazioni previste dal comma terzo del suddetto art. 103;

Visto il disposto dell'art. 103, comma secondo, e dell'art. 125, comma primo, del succitato testo unico disciplinante l'applicazione delle limitazioni di velocità ed i poteri stabiliti in materia ed espressamente delegati al Ministro per i lavori pubblici;

Viste le disposizioni regolamentari di cui all'art. 561 del decreto del Presidente della Repubblica n. 420 del 30 giugno 1959;

Vista la legge n. 631 in data 8 agosto 1977;

Visto il decreto ministeriale n. 6984/26 del 29 ottobre 1977, che stabilisce limiti massimi di velocità su autostrade e strade ordinarie;

Ritenuto di dover istituire limitazioni generali della velocità sulle autostrade in rapporto ad alcune categorie di veicoli commerciali ivi circolanti;

Decreta:

Art. 1.

Su tutte le autostrade i limiti massimi di velocità per gli autoveicoli di peso complessivo a pieno carico superiore a 80 quintali destinati al trasporto di persone o ad altri usi, sono stabiliti in 100 km/ora.

Art. 2.

A carico dei trasgressori saranno applicate le sanzioni previste ai commi ottavo e nono dell'art. 103 del testo unico 15 giugno 1959, così come sostituiti dall'art. 5 della legge 8 agosto 1977, n. 631.

Art. 3.

Sono abrogate le precedenti disposizioni in materia emanate da questo Ministero.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione.

Roma, addì 6 dicembre 1977

Il Ministro: GULLOTTI

(13143)

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1977.

Disposizioni relative all'integrazione di prezzo per l'olio di oliva e di sansa di produzione 1977-78.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto-legge 18 dicembre 1970, n. 1012, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1971, n. 8, le cui disposizioni vigenti in esso contenute e richiamate, concernenti la corresponsione dell'integrazione di prezzo per l'olio di oliva, si applicano nel territorio della Repubblica con l'osservanza delle norme dei regolamenti comunitari che disciplinano la materia dell'integrazione ed in quanto compatibili con tali regolamenti;

Visto il proprio decreto 29 ottobre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 316 del 19 novembre 1977, relativo ai termini ed alle modalità per la presentazione della denuncia di coltivazione e della domanda d'integrazione di prezzo concernenti l'olio di oliva della campagna 1977-78 e per la compilazione, nella campagna stessa, dei registri di lavorazione degli stabilimenti di molitura;

Visto il regolamento (CEE) n. 2363/77 del consiglio del 28 ottobre 1977, secondo cui, relativamente all'integrazione di prezzo per l'olio di oliva di produzione 1977-78, si osservano le disposizioni contenute nel regolamento (CEE) n. 3209 del consiglio del 27 novembre 1973, con le modifiche apportatevi;

Visto il regolamento (CEE) n. 2491/77 della commissione dell'11 novembre 1977, secondo cui, relativamente alle modalità concernenti l'integrazione di prezzo dell'olio d'oliva di produzione 1977-78, si osservano le disposizioni contenute nel regolamento (CEE) n. 3423/73 della commissione del 18 dicembre 1973, con le modifiche apportatevi, compresa quella in esso contenuta in base alla quale « le associazioni di produttori o le relative unioni riconosciute possono essere associate ai lavori preparatori relativi ai controlli di cui all'art. 9 » di detto regolamento n. 3423/73;

Considerata la necessità di integrare il predetto decreto 29 ottobre 1977 con l'altro che tenga conto delle disposizioni previste dalla citata regolamentazione comunitaria in ordine all'integrazione di prezzo per l'olio d'oliva prodotto nella campagna 1977-78;

Considerato, altresì, che ai fini di avere assicurati, relativamente alle domande d'integrazione di prezzo presentate dai produttori olivicoli associati, efficienti e rapidi controlli e di accelerare i tempi tecnici del relativo lavoro istruttorio, appare opportuno fare uso della facoltà concessa dal citato regolamento ai Paesi membri, facendo partecipare a tale lavoro le associazioni nazionali di detti olivicoltori che risultano provviste dei requisiti di idoneità a svolgere le occorrenti attribuzioni;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni vigenti del decreto-legge 18 dicembre 1970, n. 1012, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1971, n. 8, e quelle da esso richiamate, si applicano per la campagna 1977-78, unitamente a quelle contenute nel presente decreto che, integrando quello del 29 ottobre 1977, citato in premessa, è adottato in conformità delle modalità previste dal regolamento (CEE) n. 3423/73 del 18 dicembre 1973, denominato nei successivi articoli soltanto « regolamento », la cui efficacia applicativa, con le modifiche apportatevi, è stata protratta per la campagna 1977-78 dal regolamento (CEE) della commissione n. 2491/77 dell'11 novembre 1977.

Art. 2.

Ai fini della corresponsione dell'integrazione di prezzo per l'olio di sansa di produzione 1977-78, la quantità ammissibile al beneficio è determinata, con riferimento all'art. 13 del « regolamento », nella misura del 9 % della quantità di olio di pressione ottenuta dalla stessa partita di olive.

Art. 3.

In base alla prescrizione di cui all'art. 2 del « regolamento », la domanda d'integrazione di prezzo per quantitativi di olio superiore a 40 quintali deve essere accompagnata, per l'olio venduto, da una copia della fattura IVA emessa o, nei casi in cui non ricorre l'obbligo della fatturazione, da una dichiarazione con la quale il produttore deve indicare la quantità di olio venduta, il cognome, nome e residenza dell'acquirente e, per l'olio non venduto, da una dichiarazione indicante il luogo dove il prodotto è immagazzinato.

L'obbligo di produrre copia della fattura o, in mancanza, della dichiarazione attestante la quantità ceduta, cognome, nome e residenza dell'acquirente, ricorre anche nei casi di domanda d'integrazione relativa alle olive vendute, quale che sia la quantità per la quale l'integrazione viene richiesta.

Non può essere riconosciuta l'integrazione di prezzo per le domande non corredate dalla documentazione di cui ai precedenti commi.

Art. 4.

Sono confermati, anche per la campagna 1977-78, la costituzione ed i compiti della commissione centrale olio prevista dall'art. 7 del decreto ministeriale 2 dicembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 333 del 27 dello stesso mese.

Le determinazioni finali, in merito alle rese indicative in olive ed in olio stabilite dalle commissioni provinciali in ottemperanza al disposto dell'art. 1 della legge di conversione 12 febbraio 1969, n. 5, sono adottate, per dare applicazione alla norma contenuta nell'art. 6 del « regolamento », dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il parere della commissione centrale di cui al precedente comma.

Art. 5.

La maggiorazione delle rese indicative in olive per gli oliveti a coltura irrigua, ammessa dall'art. 7, par. II, del « regolamento », non può superare la misura del 25 per cento.

Art. 6.

Le determinazioni finali sulle rese indicative devono essere adottate non prima del 31 maggio 1978 e, a termine di disposto dell'art. 21 del decreto-legge 18 dicembre 1970, n. 1012, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1971, n. 8, non oltre il 15 giugno 1978.

Ai sensi di quanto dispone l'art. 7 del « regolamento », le rese predette devono essere pubblicate. La pubblicazione, mediante affissione agli albi pretori comunali, deve avvenire entro il 30 giugno 1978.

Art. 7.

I produttori olivicoli che, avendo ottenuto una produzione di olive e di olio superiore a quella risultante da quella ottenuta dall'applicazione di cui all'art. 11 del « regolamento », debbono inoltrare la relativa istanza, in carta libera, al competente Ispettorato provinciale dell'alimentazione completa della documentazione richiesta, secondo i casi, dalla stessa norma comunitaria, entro il trentesimo giorno da quello ultimo di affissione delle rese nell'albo comunale.

Sulla quantità ammissibile all'integrazione deve essere sentito il parere della commissione provinciale.

Art. 8.

Per la determinazione, nei limiti massimi consentiti dall'art. 11, par. II, comma secondo, del « regolamento », della quantità di olio ammissibile all'integrazione nei casi di vendita delle olive deve essere sentito il parere della commissione provinciale.

Art. 9.

Sono confermati, per la campagna 1977-78, i nuclei di accertamento delle produzioni olivicole, istituiti in determinati territori della Repubblica dall'art. 9 del decreto 15 gennaio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 26 gennaio 1974, nella composizione prevista nello stesso decreto, nel decreto 18 aprile 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 30 aprile 1974 e nel decreto 11 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 18 settembre 1974.

I componenti dei nuclei, muniti di apposita tessera di riconoscimento rilasciata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono autorizzati a visitare aziende olivicole di produttori che hanno presentato la denuncia di coltivazione, per accertare la rispondenza dei dati denunciati alla effettiva consistenza colturale e produttiva riscontrata, nonché a visitare stabilimenti di molitura delle olive per verificare la concordanza tra i dati rilevati e quelli oggetto della domanda di integrazione.

Le spese di funzionamento dei nuclei di cui al presente articolo sono a carico del bilancio di funzionamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., nei limiti stabiliti dalla stessa Azienda.

Art. 10.

Le associazioni nazionali di produttori olivicoli, comunque denominate, anche se prive di personalità giuridica, già costituite alla data di inizio della presente campagna di commercializzazione olearia nei modi previsti per tali organismi dalle norme del codice civile sulle persone giuridiche private, formate da cooperative o da associazioni di cui all'art. 6, commi primo e terzo, del decreto ministeriale 29 ottobre 1977, citato in premessa, sono chiamate, se riconosciute idonee, a partecipare, ai fini dei controlli indicati nell'art. 9 del regolamento (CEE) n. 3423/73, a lavori istruttori di domande di integrazione di prezzo presentate dai produttori olivicoli, singoli od associati, aderenti alle cooperative ed alle associazioni da esse rappresentate.

Il riconoscimento è disposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, condizionatamente alla costatazione che le associazioni siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) abbiano competenza territoriale nelle zone della Repubblica aventi rilevante importanza olivicola;

b) associno soltanto cooperative ed associazioni indicate nel precedente comma cui complessivamente aderiscano 50 mila olivicoltori;

c) abbiano una consistenza organizzativa ed una attrezzatura funzionale atte a garantire la piena efficienza delle operazioni che sono chiamate a svolgere relativamente alle domande di integrazione di prezzo presentate dai produttori olivicoli aderenti alle cooperative ed associazioni rappresentate.

Art. 11.

Le associazioni nazionali che intendono ottenere il riconoscimento debbono presentare al Ministero della agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, nel termine di venti giorni da quello di pubblicazione del presente decreto, apposita domanda in bollo, a firma del legale rappresentante, con allegati i seguenti documenti:

1) copia autentica dell'atto costitutivo e del vigente statuto sociale;

2) copia autentica della deliberazione del consiglio di amministrazione o del comitato direttivo o di altro organo collegiale, dotato dei necessari poteri, che autorizza la presentazione della domanda;

3) elenco degli organismi associati, sottoscritto dal legale rappresentante dell'associazione richiedente, con la specificazione per ciascun organismo del numero degli olivicoltori che lo compongono;

4) nota descrittiva particolareggiata della consistenza organizzativa e della struttura operativa sia centrale che periferica che dia la dimostrazione dell'efficienza funzionale dell'associazione istante e sicura garanzia del perfetto compimento delle funzioni che deve eseguire.

Del disposto riconoscimento sarà data comunicazione alle associazioni interessate e, per conoscenza all'A.I.M.A,. nel termine di quindici giorni da quello di ricezione della domanda.

Art. 12.

L'A.I.M.A., nella sua competenza, adotterà i provvedimenti necessari per stabilire le modalità ed i limiti per il compimento dei lavori istruttori da parte delle associazioni che ottengono il riconoscimento d'idoneità ai sensi dell'art. 11 del presente decreto, nonché per definire, anche sotto il profilo finanziario, i rapporti fra l'A.I.M.A. medesima, gli enti o uffici incaricati del servizio e le associazioni predette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 dicembre 1977

Il Ministro: MARCORA

(13087)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Inizio delle procedure regolamentari relative alle nomine di medici di riparto delle ferrovie dello Stato

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 21 del 15 novembre 1977 è data comunicazione della procedura regolamentare per la nomina di nuovi medici di riparto dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Le norme per la partecipazione alla procedura suddetta sono contenute nell'« avviso » pubblicato nel citato Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato.

(13165)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevute di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 25

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2175 mod. 25A. — Data: 12 maggio 1977. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Tripepi Carlo, nato a La Spezia il 5 settembre 1910. — Titoli del debito pubblico: al portatore 1. — Capitale: L. 5.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(12170)

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 27

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 26 mod. 241. — Data: 27 novembre 1964. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale tesoro di Varese. — Intestazione: Broggini Maria Paola, nata a Forte dei Marmi il 6 giugno 1928. — Titoli del debito pubblico: al portatore 8. — Capitale L. 465.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(12687)

PROVINCIA DI TRENTO

Sdemanializzazione di terreni in comune di Carisolo

Con deliberazione 7 ottobre 1977, n. 7649, la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire le pp.ff. 1956/1, 1956/2, 1956/3, 1956/4 e 1958 in C.C. Carisolo I dal demanio al patrimonio provinciale.

(12806)

Sdemanializzazione di un terreno in comune di Caderzone

Con deliberazione 9 settembre 1977, n. 6900, la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la neocostituita p.f. 1800/4, derivante dalla originaria p.f. 1800/2, in P.T. 165 del C.C. Caderzone dal demanio al patrimonio provinciale.

(12807)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco dei primari di chirurgia generale idonei ai sensi dell'art. 42 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1971, e successive modifiche ed integrazioni, concernente l'elenco dei primari di chirurgia generale idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, così come modificato dall'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Visto il decreto ministeriale 3 dicembre 1976, concernente l'elenco dei primari di chirurgia generale idonei ai sensi dell'art. 42 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 42, che indica alcune categorie di sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale;

Viste le domande dei sottoindicati sanitari che hanno chiesto l'iscrizione negli elenchi di cui al citato art. 42, avendo compiuto all'estero un periodo di servizio superiore a cinque anni nella disciplina, servizio riconosciuto equipollente a quello previsto dalla legislazione italiana ai sensi della legge 10 luglio 1960, n. 735;

Decreta:

Art. 1.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di primario di chirurgia generale presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri a prescindere dall'idoneità nazionale, avendo prestato per almeno cinque anni un servizio riconosciuto equipollente a quelli previsti dalla legislazione italiana ai sensi della legge 10 luglio 1960, n. 735, nella citata qualifica e disciplina ed essendo altresì in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera:

Lay Giovannino, nato a Ustica il 20 novembre 1930;
Luttichau Franco, nato a Bologna il 29 ottobre 1932;
Mantovani Edoardo, nato a Viadana il 20 gennaio 1927;
Sacchetta Nicolò, nato a Bomba l'11 febbraio 1922.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 novembre 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(12977)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico laureato in prova presso l'osservatorio astronomico di Torino.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 11-12 del 17-24 marzo 1977, parte II, atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 8 aprile 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1977, registro n. 2, foglio n. 278, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico laureato in prova presso l'osservatorio astronomico di Torino (sede di Pino Torinese), indetto con decreto ministeriale 1° agosto 1973.

Nel medesimo Bollettino ufficiale è stato, altresì, pubblicato il decreto ministeriale 9 aprile 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1977, registro n. 2, foglio n. 279, con il quale sono stati dichiarati i vincitori del concorso predetto.

(12971)

OSPEDALE CIVILE «A. G. P.» DI PIEDIMONTE MATESE

Concorso ad un posto di aiuto di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Piedimonte Matese (Caserta).

(13081)

OSPEDALI DI CASALMAGGIORE E VIADANA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di primario; un posto di aiuto e un posto di assistente di ortopedia-traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Casalmaggiore (Cremona).

(13072)

OSPEDALE DI BUDRIO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di anestesia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Budrio (Bologna).

(13073)

OSPEDALE «ELENA D'AOSTA» DI NAPOLI

Concorso ad un posto di aiuto di radiologia e fisioterapia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia e fisioterapia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Napoli.

(13079)

OSPEDALE «MARTINI» DI TORINO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di pediatria;
un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande; redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Torino.

(13075)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di ispettore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ispettore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Torino.

(13076)

OSPEDALE DI CHIAVENNA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia;
un posto di aiuto di laboratorio di analisi;
un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Chiavenna (Sondrio).

(13077)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a posti di personale sanitario medico

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia;
un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;
un posto di assistente di pediatria;
un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Chiavenna (Sondrio).

(13078)

OSPEDALE PER MOTULESI E NEUROLESI « VILLA ROSA » DI PERGINE VALSUGANA

Concorso ad un posto di aiuto di recupero e rieducazione funzionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di recupero e rieducazione funzionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il vincitore del concorso sarà inquadrato nel rapporto di servizio a tempo pieno, giuste le disposizioni contenute nella legge regionale del Trentino-Alto Adice 23 settembre 1970, n. 20.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Pergine Valsugana (Trento).

(13082)

OSPEDALE CIVILE DI ROVERETO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di chirurgia generale;
un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia;
un posto di assistente di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Rovereto (Trento).

(13083)

OSPEDALE CIVILE « S. LORENZO » DI VALDAGNO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Valdagno (Vicenza).

(13084)

OSPEDALE « F. JAIA » DI CONVERSANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della divisione di otorinolaringoiatria.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di otorinolaringoiatria (senza obbligo di lavoro a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Conversano (Bari).

(13074)

OSPEDALE « SERRISTORI » DI FIGLINE VALDARNO

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale addetto al centro di medicina sociale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale addetto al centro di medicina sociale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria del personale dell'ente in Figline Valdarno (Firenze).

(13080)

OSPEDALE DI CIRCOLO « ZAPPATONI » DI CASSANO D'ADDA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di aiuto di chirurgia generale;
un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia;
due posti di assistente di orto-traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cassano d'Adda (Milano).

(13071)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100773380)